

rag. cristina carnimeo
dr. angela de benedittis
dr. fabrizio bevilacqua
dr. fabio diomede
dr. roberto mignozzi



Informativa n. 14 del 11 settembre 2014

Dottori Commercialisti
ed esperti contabili

Ferdinando Boccia
Gualtiero Castiglioni
Paola Castiglioni
Enrico Colombo Bolla
Massimo De Marchi
Marco Grecchi
Roberto Ianni
Stefano Michelazzi
Fabrizio Rabuffetti
Paolo Rodighiero
Riccardo Rota
Fabio Russo
Renzo Sangiorgi
Giuseppe Stanglino
Arianna Tosto
Carlo Veronelli
Bruno Zanzottera

Avvocati
Bruno Dell'Acqua

Consulenti del lavoro
Sandro Severina

Associati esteri: fiduciari ed
esperti contabili
Antonio Orsatti (CH)

Oggetto: VEICOLI AZIENDALI. LIMITATO L'OBBLIGO DI ANNOTAZIONE NEI COMODATI

Dal 3 novembre 2014 sono divenute operative le disposizioni che introducono l'obbligo di comunicare all'Archivio Nazionale dei Veicoli i dati dell'utilizzatore di veicoli aziendali concessi:

- in via temporanea;
- per un **periodo superiore a trenta giorni**;
- **in comodato d'uso** a soggetti diversi dall'intestatario della carta di circolazione.

Il mancato rispetto di tale adempimento si presenta particolarmente gravoso in quanto le sanzioni, oltre ad essere di tipo pecuniario (pari a 705 euro), possono arrivare a determinare il ritiro della carta di circolazione del veicolo.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito i primi chiarimenti in relazione a questo nuovo adempimento con la Circolare n.15513 del 10 luglio 2014 lasciando tuttavia molti aspetti dubbi in relazione a molte fattispecie che concretamente si manifestano nelle realtà aziendali.

I chiarimenti della Circolare n.23743

- l'annotazione temporanea presuppone l'uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore (non è quindi possibile l'intestazione contemporanea a due o più utilizzatori);
- il comodato è per sua natura a titolo gratuito e pertanto va esclusa la sussistenza di un comodato tutte le volte in cui la disponibilità del veicolo costituisca, in tutto o in parte, un corrispettivo;
- **viene esplicitamente escluso l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di *fringe benefit*;**
- **al di fuori dei casi di *fringe benefit* viene comunque escluso l'utilizzo promiscuo di veicoli aziendali impiegati sia per attività lavorative che per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione o nel tempo libero;**
- **vengono esclusi i casi nei quali i dipendenti (intesi nel senso ampio che vedremo) si alternano nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale;**

Si precisa che la presente circolare, realizzata con il supporto del materiale scientifico EUROCONFERENCE, SEAC e IlSole24Ore, non costituisce "parere pro veritate"

70123 bari - via p.ravanas, 162 - tel e fax +39.0805242512

studio@ferdinandoboccia.it www.ferdinandoboccia.it

c.f.: BCCFDN65R11A662J - p.iva: 04425100726

rag. cristina carnimeo
dr. angela de benedittis
dr. fabrizio bevilacqua
dr. fabio diomede
dr. roberto mignozzi

- le indicazioni operative evidenziate nella circolare si ritengono applicabili **non solo ai dipendenti ma anche ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'azienda**;
- nei casi in cui l'obbligo ricorre, il periodo dei trenta giorni deve computarsi in giorni naturali e consecutivi (confermando quindi il pensiero che utilizzi non continuativi sarebbero stati difficilmente dimostrabili in sede di verifica);
- gli obblighi di comunicazione debbono essere adempiuti entro trenta giorni che, nel caso di contratto di comodato, decorrono dalla data di stipula del contratto; sotto questo profilo la circolare, dopo aver correttamente affermato che il contratto di comodato può essere stipulato anche per accordo orale non imponendo l'art.1803 cod.civ. alcun vincolo di forma, ne richiama di fatto la forma scritta nell'esigenza imprescindibile di "rendere certi i rapporti tra avente causa e dante causa";
- le istruzioni operative evidenziate nella circolare del luglio 2014 si applicano anche ai veicoli intestati a nome dell'imprenditore individuale, ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell'impresa.

I recenti chiarimenti sopra evidenziati, quindi, **escludono dall'obbligo tutti i casi nei quali è rinvenibile un utilizzo promiscuo del veicolo aziendale così come gli utilizzi esclusivamente aziendali** (non potendo in quest'ultimo caso ravvisarsi un "comodato" in capo all'utilizzatore).

I sicuri casi di esclusione

- impresa commerciale o di servizi che acquisisce la disponibilità di autovetture a vario titolo (le cosiddette "flotte aziendali") e che le assegna in **uso promiscuo ai propri dipendenti o collaboratori** sia per recarsi presso la clientela sia per esigenze proprie del dipendente o collaboratore;
- autovetture acquisite dall'azienda per essere assegnate in uso ai **componenti del consiglio di amministrazione** sia per esigenze aziendali che personali;
- autovetture "aziendali" **acquisite dall'azienda**, spesso recanti sulla carrozzeria i segni distintivi della stessa, e che vengono messe a disposizione dei dipendenti o collaboratori per l'esclusivo espletamento delle mansioni aziendali (è il tipico caso delle aziende che cedono beni in relazione ai quali offrono anche il servizio di assistenza alla clientela);

Casi rientranti nell'obbligo

Andando per esclusione, infatti, si arriverebbe a sostenere che destinatari dell'obbligo resterebbero **solo quei casi (patologici) di veicoli posseduti a vario titolo dalle aziende e che vengono concessi a soci, amministratori, dipendenti e collaboratori o loro familiari per finalità esclusivamente personali**. Si tratta, a ben vedere, di casi, più o meno evidenti, di possibili "abusi" nell'utilizzo del veicolo aziendale in relazione ai quali, peraltro, è stato introdotto nel recente passato (vedi D.L. n.138/11)

Si precisa che la presente circolare, realizzata con il supporto del materiale scientifico EUROCONFERENCE, SEAC e ILSoLe24Ore, non costituisce "parere pro veritate"

ferdinando boccia

dottore commercialista - revisore contabile - consulente tecnico del giudice

rag. cristina carnimeo
dr. angela de benedittis
dr. fabrizio bevilacqua
dr. fabio diomede
dr. roberto mignozzi

uno specifico obbligo fiscale di comunicazione telematica a carico, alternativamente, dell'azienda concedente oppure del soggetto utilizzatore.

Trattandosi quindi di situazioni fondate sul medesimo presupposto e che determinano, oltre all'obbligo di annotazione dell'utilizzatore nell'archivio nazionale dei veicoli, anche l'insorgere di adempimenti di carattere fiscale si consiglia la gentile clientela di prendere gli opportuni contatti con lo Studio al fine di valutare le situazioni nello specifico.

Vi invitiamo a contattare lo Studio per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.



.....
Ferdinando Boccia

Si precisa che la presente circolare, realizzata con il supporto del materiale scientifico EUROCONFERENCE, SEAC e lISole240re, non costituisce "parere pro veritate"

70123 bari - via p.ravanas, 162 - tel e fax +39.0805242512

studio@ferdinandoboccia.it www.ferdinandoboccia.it

c.f.: BCCFDN65R11A662J - p.iva: 04425100726